

**REGOLAMENTO (CE) N. 1389/97 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 1997**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate in luglio 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 455/97 della Commissione, del 10 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

*Articolo 1*

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 455/97 per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1997 è soddisfatta entro i limiti seguenti: 100 % delle quantità richieste per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 455/97.

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 455/97 sono inferiori a quelli disponibili;

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 7.